

mento, impedendo così l'accesso, per gli interessati, anche a finanziamenti ovvero a fondi stanziati in sede europea per l'espletamento di attività che comunque, ancorché esercitate da privati, sono spesso destinate ad utilizzo da parte della collettività, ovvero a favore della stessa,

impegna il Governo

a verificare l'opportunità di una modifica dei richiamati articoli del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione — parte marittima, nel senso di prevedere:

la possibilità per i comuni, al fine di garantire la speditezza e la semplificazione dell'attività amministrativa, di poter accedere all'istituto della consegna gratuita di aree demaniali marittime connesse al perseguimento di utilizzi e finalità di carattere pubblico;

la possibilità per il capo del compartimento marittimo di regolare, mediante la più snella procedura dell'atto concessivo per licenza, concessioni anche di durata superiore al quadriennio e fino a dieci anni, che importino sia impianti di facile che difficile rimozione che opere già realizzate, ciò che consentirebbe di conseguire effettivamente, le finalità di snellimento delle attività amministrative volute dalla legislazione citata in premessa, con una normativa più agile e più favorevole al cittadino.

**9/5267-bis-B/3.** Di Nardo, Grillo, Volontè, Fronzuti, Lumia.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267-bis-B, collegato al disegno di legge finanziaria per il 1999, con le modifiche apportate dal Senato, in particolare all'articolo 11,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie misure atte ad assicurare che del rimborso relativo alla tassa sulle concessioni governative per

l'iscrizione nel registro delle imprese di cui al comma 2 dello stesso articolo possano godere anche le società in liquidazione aventi diritto.

**9/5267-bis-B/4** Conte.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, A.C. 5267-bis-B;

considerato che l'entrata dell'Italia nell'Unione monetaria richiede una maggiore propulsione delle nostre imprese verso *standard* produttivi europei,

preso atto che:

il nostro sistema produttivo, rispetto ai *partners* europei, è gravato da una maggiore pressione fiscale;

tutte le disposizioni concernenti interventi agevolativi alle associazioni, società o imprese non permettono alle stesse di far fronte alle relative esigenze;

impegna il Governo

ad adottare le necessarie misure dirette a ridurre l'aliquota dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche per l'anno 1999, al fine di consentire ai soggetti di cui sopra di acquisire una effettiva competitività e credibilità nell'ambito comunitario ed internazionale.

**9/5267-bis-B/5** Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, A.C. 5267-bis-B;

premesso che la mancanza dei margini di manovra nella politica economica del Governo, derivante dal fatto che i saldi

di finanza pubblica sono ai limiti di quelli imposti dal trattato di Maastricht, ha comportato notevoli sacrifici per i cittadini e le imprese soggetti ad un forte aumento della imposizione fiscale;

preso atto della riduzione degli oneri finanziari indotti dal calo dei tassi di interesse in sede di collocamento del debito pubblico nel periodo gennaio-ottobre 1999, rispetto a quelli previsti per la redazione del bilancio previsionale 1999;

impegna il Governo

ad adottare i necessari provvedimenti al fine di rideterminare, proporzionalmente alla suddetta riduzione, le aliquote dell'imposta sui redditi delle persone fisiche per il medesimo anno.

**9/5267-bis-B/6** Dozzo, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, A.C. 5267-*bis*-B;

considerato che il prezzo del carburante per autotrazione in alcuni paesi confinanti con l'Italia è inferiore a quello praticato nel territorio italiano;

preso atto che, conseguentemente, i cittadini residenti nelle zone di confine si riforniscono all'estero (ad esempio in Svizzera ed ex-Iugoslavia);

ritenuto che l'acquisto di carburante all'estero determina una perdita di gettito per lo Stato e le regioni oltre a danni economici rilevanti per i gestori dei distributori di carburante;

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie dirette a ridurre l'accisa sui carburanti per autotrazione nelle zone di confine per evitare le perdite economiche derivanti dalla suesposta situazione.

**9/5267-bis-B/7** Fongaro, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

premesso che la possibilità per le imprese di potere beneficiare di detassazione del reddito di impresa reinvestito permetterebbe la realizzazione nel territorio nazionale di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti, l'acquisto di nuovi beni strumentali anche mediante contratti di locazione finanziaria, ovvero per l'investimento immobiliare ai soli beni strumentali per natura;

ricordando che la politica dell'occupazione, ovvero della lotta alla disoccupazione e alla sottoccupazione, rimane il problema prioritario nell'agenda del Governo italiano e dei Governi di tutti i Paesi dell'Unione europea;

evidenziato che la natura di tali agevolazioni fiscali permetterebbero implicitamente alle aziende in particolare modo a quelle piccole e medie di aumentare la loro offerta di posti di lavoro in tutto il territorio nazionale;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad escludere dall'imposizione del reddito di impresa il 30 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed in quelli successivi in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti.

**9/5267-bis-B/8** Roscia.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, A.C. 5267-*bis*-B;

premessi che in occasione delle precedenti manovre finanziarie sono state introdotte nuove misure in materia di controllo di cassa al fine di impedire che gli interventi correttivi programmati possano essere modificati da movimenti di tesoreria;

visto che l'assoggettamento alle suddette misure ed al sistema della tesoreria unica ha comportato notevoli problemi agli enti locali nella gestione delle risorse finanziarie con conseguente maggiore ricorso alla contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti; infatti, esiste già un rilevante numero di mutui contratti a tassi elevati rispetto a quelli attualmente in vigore;

considerato che la disciplina attuale, relativa alla estinzione anticipata dei mutui contratti dagli enti locali con la Cassa Depositi e Prestiti, penalizza gli stessi enti che sono tenuti alla restituzione del residuo debito maggiorato di una penale particolarmente elevata;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché vengano predisposte per il prossimo triennio risorse idonee e consentire, nei casi di estinzione anticipata dei mutui contratti dagli enti locali con la Cassa Depositi e Prestiti, la riduzione nella misura minima del 70 per cento dell'indennizzo previsto dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998.

**9/5267-bis-B/9** Giancarlo Giorgetti.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

La Camera,

esaminato l'A.C. 5267-bis-B « Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo »;

considerato che, nonostante la rilevanza del ruolo svolto nell'ambito del ter-

ritorio lombardo dalle strutture universitarie di Como e Varese, il bacino di utenza delle medesime università risulta attualmente compresso a causa della inadeguatezza dei collegamenti stradali e ferroviari nelle direzioni diverse dalla direttrice verso Milano;

ritenuto che detta situazione rende spesso più conveniente per i giovani delle città e zone limitrofe, anche a parità di qualità, l'iscrizione presso le università di Milano piuttosto che presso quelle di Varese e Como;

impegna il Governo

a promuovere la realizzazione di interventi infrastrutturali volti a garantire un maggior sviluppo ed una più semplice fruizione da parte degli utenti delle strutture universitarie dell'Insubria insediate a Varese e Como.

**9/5267-bis-B/10** Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5267-bis-B « Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo »;

considerata la rilevanza del ruolo svolto nell'ambito del territorio lombardo dall'università di Bergamo;

rilevato che l'ubicazione della medesima università all'interno del centro storico di Bergamo, con dislocazione delle strutture universitarie in ben diciassette edifici diversi, rende spesso più conveniente per i giovani delle città e zone limitrofe, anche a parità di qualità, l'iscrizione presso altre università più facilmente raggiungibili;

vista, dunque, la necessità di realizzare interventi infrastrutturali per consentire un maggior sviluppo ed una più semplice fruizione da parte degli utenti delle strutture dell'università di Bergamo;

impegna il Governo

a promuovere la realizzazione di opere edilizie ed infrastrutturali, al fine di garantire lo sviluppo ed il potenziamento dell'università di Bergamo e soprattutto per consentire l'individuazione di una sede più adeguata per l'ubicazione delle strutture universitarie.

**9/5267-bis-B/11** Stucchi, Alborghetti, Frosio Roncalli.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5267-*bis*-B « Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo »;

valutato il progressivo e preoccupante fenomeno dell'innalzamento della falda freatica della città di Milano;

considerato necessario intervenire in tempi utili e con i mezzi finanziari adeguati per attuare i progetti di salvaguardia, allo scopo di evitare l'aggravarsi del problema che può mettere in pericolo non solo i beni immobili ma anche l'incolumità dei cittadini stessi;

tenuto conto che le cause di tale fenomeno sono collegate alla conformazione morfologica di tutto il territorio scostante e pertanto la situazione di emergenza che si sta creando non può essere ritenuta risolvibile esclusivamente a livello locale;

impegna il Governo

a contribuire economicamente alla soluzione dei problemi creati dall'innalzamento della falda freatica della città di Milano.

**9/5267-bis-B/12** Formenti, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Caparini, Fongaro, Guido Dussin, Pittino.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5267-*bis*-B, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerato che l'attuazione del protocollo d'intesa tra l'Ente ANAS, la regione Lombardia, e l'amministrazione provinciale di Brescia, il comune di Brescia e la società Autostrade Brescia-Padova, per la realizzazione del nuovo collegamento tra il sistema tangenziale di Brescia e la Val Trompia è tuttora collegato all'approvazione dei piani finanziari delle società autostradali e al rinnovo delle convenzioni;

tenuto conto che, indipendentemente dal rinnovo o meno delle convenzioni autostradali, la realizzazione di tale autostrada si ritiene improcrastinabile per risolvere problemi annosi della zona, legati all'insostenibile intensità del traffico stradale, alla crescente pericolosità degli attuali tracciati e alla generale carenza delle infrastrutture viarie che arreca gravi danni alle attività artigianali e industriali della Val Trompia, comportando sensibili aumenti dei costi di produzione e incentivando la migrazione delle aziende verso zone dotate di infrastrutture migliori;

tenuto conto altresì che le attuali carenze registrate nella viabilità statale, nella zona della Val Trompia, provocano gravi ripercussioni su tutta la rete della viabilità comunale, utilizzata come alternativa a quella statale, causando pericolosi incrementi dei livelli di inquinamento atmosferico e acustico, oramai insostenibili per i residenti della zona;

preso atto che la stessa regione Lombardia ha inserito tale tratta nelle proprie proposte di interventi sulla viabilità statale, ordinaria e autostradale, ai fini della predisposizione dei Piani triennali stralcio 1994-1996 e 1997-1999 della viabilità statale, ritenendo fattibile il ricorso alle concessionarie autostradali per la realizzazione della tratta medesima;

impegna il Governo

in sede di ripartizione dei finanziamenti destinati alla rete viaria stradale e auto-

stradale nazionale, a prevedere le risorse necessarie per la realizzazione della tratta autostradale della Val Trompia, confermando nei piani nazionali il carattere prioritario dell'intervento e predisponendo tutti gli atti necessari volti a permettere l'immediata realizzazione dell'opera e il suo successivo collegamento con la Val Camonica e la Valle Sabbia.

**9/5267-bis-B/13** Cè, Formenti, Fongaro, Guido Dussin, Pittino.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5267-*bis*-B, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerato che l'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, prevede l'adozione di misure per la riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico ai fini della salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade di nuova costruzione;

tenuto conto che il diritto alla qualità della vita deve essere garantito indiscriminatamente a tutti i cittadini e che la costruzione di nuove strade a scorrimento veloce implica un indiscusso impatto negativo sulla qualità della vita dei cittadini che occupano immobili già costruiti nelle vicinanze di tali strade, creando considerevoli disagi in termini di inquinamento acustico e atmosferico;

impegna il Governo

in applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad attivarsi affinché siano previsti appositi risarcimenti per i cittadini che hanno già costruito la propria abitazione nelle vicinanze di strade a scorrimento veloce, prevedendo agevolazioni finanziarie e fiscali per coloro che intendono delocalizzare la propria abitazione principale, tenendo conto delle caratteristiche delle strade me-

desime secondo la classificazione del codice della strada.

**9/5267-bis-B/14** Oreste Rossi, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5267-*bis*-B recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerato che la coltivazione di giacimenti di idrocarburi nell'Alto Adriatico contrasta con la conservazione del patrimonio naturale e artistico-monumentale della laguna veneta, con particolare riferimento ai centri storici di Venezia e Chioggia;

tenuto conto che la legislazione vigente ed in particolare l'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, ha riservato un trattamento particolare per alcune zone d'Italia vietando la ricerca e la coltivazione di giacimenti di idrocarburi nelle acque delle isole Egadi, del Golfo di Napoli e del Golfo di Salerno, riconoscendo il valore paesaggistico e ambientale di questi luoghi, ed ha trascurato altre zone altrettanto belle e con un equilibrio ambientale molto più precario e delicato;

valutato che i danni prodotti dal fenomeno della subsidenza potrebbero raggiungere entità incalcolabili ed effetti devastanti sull'ambiente, data la preziosità di ogni centimetro di franco altimetrico per Venezia e Chioggia;

impegna il Governo

a considerare di prioritaria importanza e di interesse strategico la conservazione dell'ambiente naturale della laguna veneta e del patrimonio artistico-monumentale di Venezia e di Chioggia attivandosi affinché sia vietata la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia ed in particolare nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il

parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po.

**5/5267-bis-B/15** Cavaliere, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5267-*bis*-B, relativo alle misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerato l'importanza che riveste il settore edilizio all'interno dell'economia nazionale quale fattore generatore di indotto e di occupazione;

visto lo stato di decadenza e fatiscenza in cui versano innumerevoli centri abitati, soprattutto storici, ubicati sull'intero territorio nazionale;

considerato che una politica della famiglia incisiva assicura agevolazioni per consentire l'accesso al godimento dell'abitazione, specie per la prima casa;

impegna il Governo

a sottoporre all'attenzione europea l'opportunità di provvedere affinché per tutte le opere di ristrutturazione, ampliamento e quant'altro effettuate sulla prima casa possano godere di un'aliquota IVA agevolata.

**5267-bis-B/16** Ballaman.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5267-*bis*-B, che prevede misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

premesso che la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto con l'articolo 46 l'istituzione del servizio sostitutivo di leva che consente ai giovani chiamati alla leva, in alternativa al servizio militare, di poter svolgere a richiesta il servizio sostitutivo presso il Corpo della polizia municipale nei comuni della provincia di residenza, nei musei con incarichi di vigilanza o negli enti dipendenti dal Ministero dei beni culturali ed ambientali;

tenuto conto che molti giovani interessati alla chiamata alla leva ne hanno fatto richiesta, ma a tutt'oggi non è stato elaborato un decreto attuativo per poter accedere al sopra menzionato servizio;

impegna il Governo

a provvedere concretamente, in tempi brevissimi, alla regolamentazione ed attuazione del servizio sostitutivo di leva, normato dall'articolo 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

**9/5267-bis-B/17** Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

La Camera,

esaminato l'A.C. 5267-*bis*-B, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

preso atto che l'articolo 31 reca norme particolari per gli enti locali;

considerato che la legge n. 127 del 1997 (Bassanini), prevede una riforma complessiva del sistema amministrativo, gestionale e programmatico degli enti locali, nonché in particolare dispone in merito alle modalità di nomina dei segretari comunali;

premesso che sono in corso diversi contenziosi in merito all'applicazione di tale normativa, dovuti alla dubbia interpretazione della norma citata;

considerato un esempio per tutti quello del comune di Concesio che si trova al momento ad avere ben due segretari generali titolari in quanto:

in data 19 marzo 1998 il sindaco del medesimo comune, avvalendosi della facoltà introdotta dalla disposizione transitoria di cui agli articoli 17 comma 81, terzo periodo, della legge n. 127 del 1997 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, disponeva l'avvio

del procedimento di nomina del nuovo segretario generale, dandone contestuale comunicazione al segretario generale titolare della sede dottoressa Rosalia Cammarata e in seguito individuava nella dottoressa Laura Romanello la figura del nuovo segretario generale;

la dottoressa Cammarata ha presentato ricorso contro tale decisione, rispetto al quale il Tar Lazio ha rigettato la richiesta di sospensiva, mentre il Consiglio di Stato l'ha accolta, mantenendo di fatto la dottoressa Cammarata titolare della funzione di segretario generale, nonostante la già avvenuta assunzione per la medesima funzione della dottoressa Romanello;

preso atto che tale situazione grava sull'attività amministrativa e sulla gestione economica del Comune, nonché rischia di vanificare gli effetti della norma di cui alla legge n. 127 del 1997, con un conseguente vuoto normativo;

impegna il Governo

ad intervenire urgentemente per chiarire la normativa in oggetto, anche attraverso una norma interpretativa della stessa, al fine di non vanificare di fatto uno dei momenti qualificanti della riforma dell'ordinamento giuridico dei segretari comunali e provinciali, quale quello appunto del nuovo sistema di nomina degli stessi.

**9/5267-bis-B/18** Fontan, Cè.

La Camera,

con riferimento all'articolo 20 comma 2, tenendo conto che:

il contributo definito a carico delle aziende di telecomunicazioni è decrescente negli anni, e si riduce all'1,5 per cento nel 2003;

è opportuno mettere le aziende italiane in condizioni di competitività pari a quella delle altre aziende europee, per le quali non sono previsti contributi analoghi;

la direttiva della Unione europea, recepita nel nostro ordinamento, non prevede oneri a carico delle aziende, se non quelli legati all'uso di risorse scarse ed ai costi del rilascio delle licenze,

impegna il Governo

ad operare perché detto contributo possa cessare dopo il 2003 nei limiti delle compatibilità finanziarie.

**9/5267-bis-B/19.** Giardiello, Floresta, Pannattoni, Mammola.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

La Camera,

con riferimento all'articolo 40, comma 4, tenendo conto che in materia di servizi postali:

deve essere recepita nel nostro ordinamento la direttiva europea 97/67/CE, modificando ed adattando il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 e successive modificazioni;

è necessario definire le regole di remunerazione del servizio postale universale, tenendo conto delle aree di attività riservata e non riservata;

è prevista nel 2003 la liberalizzazione del servizio postale, per la quale occorre definire adeguate norme di riferimento e gli opportuni transitori di adeguamento della situazione italiana,

impegna il Governo:

a redigere in sede di regolamento e previo esame delle Commissioni parlamentari competenti la normativa di passaggio dalle attuali concessioni ai sensi dell'articolo 29 del codice postale al regime di licenze individuali e di autorizzazioni col-

lettive tenendo in adeguata considerazione le necessità dei soggetti attualmente titolari di concessione;

nel quadro della direttiva europea e con la gradualità necessaria particolare attenzione dovrà essere riservata ai problemi della occupazione ed alle possibilità di sviluppo e di ottimizzazione del *business* postale nel suo complesso.

**9/5267-bis-B/20.** Panattoni, Floresta, Merlo, Bruno, Galletti, Mammola.

La Camera,

premessi che:

il Senato ha modificato (articolo 31 comma 17 del collegato alla finanziaria) la legge quadro sulla mobilità ciclista (legge 19 ottobre 1998 n. 366) abolendo il limite minimo del 20 per cento dell'importo delle contravvenzioni da destinare alla mobilità ciclista;

la Commissione trasporti della Camera nel parere espresso sul collegato alla finanziaria ha sottolineato la necessità di reperire ulteriori fondi per la legge 366 del 1998;

in totale esistono solo circa 1.300 KM di piste ciclabili mentre esistono 5.000 Km di piste ciclabili già progettati per un costo stimato di circa 1.000 miliardi:

impegna il Governo

a controllare che la destinazione dei proventi delle multe da parte degli enti locali sia quella prevista dalla legge (sicurezza stradale, mobilità ciclistica....);

a sollecitare gli enti locali a interpretare l'abolizione della quota minima delle multe a favore della mobilità ciclistica non come la fine di un obbligo ma come l'opportunità di stanziamenti più consistenti stante la situazione di arretratezza del nostro paese.

**9/5267-bis-B/21.** Galletti, De Piccoli, Giardiello, Eduardo Bruno, Merlo, Lumia.

La Camera,

premessi che:

la struttura del mercato italiano del gas naturale è caratterizzata dal controllo da parte di un unico soggetto, ENI S.p.A., delle fasi di importazione e stoccaggio (100%), di produzione nazionale (oltre il 90%), di trasporto (97%) e di distribuzione primaria (95%) e dalla presenza di una molteplicità di operatori nella sola fase della distribuzione secondaria;

lo sviluppo della domanda interna di gas, già consistente, verrà fortemente amplificato dalla introduzione della tassazione delle emissioni di anidride carbonica che, per la sua progressività, orienta i consumi verso il gas naturale, consolidando di fatto la posizione del soggetto dominante sul mercato;

è stata avviata la privatizzazione di ENI S.p.A.;

la direttiva CE 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1995 stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale ai fini dello sviluppo del mercato interno;

la situazione illustrata rende necessario: a) adottare provvedimenti diretti a migliorare l'efficienza, la qualità, l'economicità, la diffusione e le fruibilità del servizio al fine di tutelare gli utenti e b) esplicitare con chiarezza l'indirizzo politico del Governo in materia di assetto del mercato del gas anche in relazione alle imprescindibili esigenze di trasparenza verso i mercati finanziari e i risparmiatori;

impegna il Governo

a compiere, nel termine di 90 giorni, gli atti di propria competenza per il recepimento della direttiva 98/30/CE, assumendo come indirizzi, la promozione della concorrenza e il rafforzamento della funzione di regolazione dell'insieme delle attività che concorrono alla produzione ed erogazione del servizio del gas, attribuita

all'autorità per l'energia elettrica ed il gas dalla legge n. 481/95, integrandone, ove necessario, i poteri.

**9/5267-bis-B/22.** Cherchi, Pasetto, Scalia, Solaroli, Volontè, Possa.

La Camera,

premesso che:

le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *d*), perseguono l'obiettivo di promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche diverse dal gas naturale mediante investimenti in impianti a tecnologia avanzata;

impegna il Governo

ad attribuire le agevolazioni previste dalle suddette disposizioni in coerenza con l'obiettivo richiamato in premessa.

**9/5267-bis-B/23.** Pasetto, Cherchi, Scalia.

La Camera,

sul quadro di una efficace politica dell'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap che garantisca risposte inerenti e rispettose delle divergenze di ogni alunno e consenta il pieno dispiegarsi delle potenzialità di ciascuno,

impegna il Governo

a sottoporre al Parlamento con procedura d'urgenza, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto. Tenendo conto nella composizione delle classi delle esigenze e delle diversità degli alunni in situazione di handicap salvaguardando il limite di massima di 20 alunni per classe:

a verificare rigorosamente che fino alla data di applicazione del decreto siano garantiti adeguati livelli di integrazione scolastica.

**9/5267-bis-B/24.** Maura Cossutta, Saia, Voglino, Volpini, Riva, Capitelli, Risari, Lumia.

La Camera,

impegna il Governo

in sede di attuazione della lettera *d*), comma 10, articolo 8 del presente provvedimento, ad assicurare che il finanziamento delle spese di investimento sia limitato agli impianti o porzioni di impianti che utilizzano combustibile diverso dal gas metano.

**9/5267-bis-B/25.** Possa.

La Camera,

premesso che:

per disposizioni del disegno di legge collegato in materia di economia sommersa, conseguentemente a richieste della Commissione UE, si prevede la cancellazione di determinati benefici in favore di imprese che hanno sottoscritto o sottoscriveranno i contratti di riallineamento e limitano l'applicabilità delle misure al solo Mezzogiorno

impegna il Governo

ad assumere le iniziative di propria competenza anche verso la Commissione UE, per: *a*) estendere, anche parzialmente, l'ambito di applicazione delle misure per l'economia sommersa all'intero territorio nazionale; *b*) ripristinare l'applicabilità dei benefici tipici delle imprese di nuova costituzione per le imprese che sottoscrivono i contratti di emersione e in ogni caso, risolvere il problema insorto in relazione alle imprese che hanno già sottoscritto gli stessi contratti.

**9/5267-bis-B/26.** Volontè, Cherchi, Pasetto, Giorgetti, Possa, Solaroli.

La Camera,

considerata l'opportunità di una tempestiva attuazione del disposto del comma 3 dell'articolo 45 quale primo intervento del piano previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 323/93 convertito in legge 27 ottobre 1993 n. 422;

considerata la necessità che il regolamento di cui al citato comma 3 dell'articolo 45 consenta il rispetto del termine del 30 giugno 1999 per l'effettiva erogazione dei fondi alle emittenti meritevoli, per cui il regolamento stesso deve prevedere criteri di valutazione disponibili ed oggettivi:

impegna Il Governo

ad utilizzare nel citato regolamento da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge quali criteri determinanti il numero dei dipendenti effettivamente riferiti all'attività televisiva, rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente e, quale indicatore della dimensione aziendale, la media dei fatturati realizzati nei tre anni precedenti.

**9/5267-bis-B/27.** Rogna Manasserodi Costigliole Panattoni, Danieli, De Murtas, Ostilio, Rossiello, Lombardi, Servodio, Boccia, Angelici.

La Camera,

considerato che la Camera, si era già espressa per dare risposte al profondo disagio manifestatosi nelle scuole e tra le famiglie degli alunni portatori di handicap a seguito dell'applicazione delle nuove norme introdotte dalla legge 449/1997 ritenute inadeguate a rispondere alle esigenze dell'integrazione scolastica;

considerato che il Senato ha scelto di affrontare il problema, riconosciuto urgente anche dal ministro della pubblica istruzione in più occasioni, delegando allo stesso ministro l'emanazione di un nuovo regolamento che affronti complessivamente la materia;

considerata l'importanza del problema, che interessa soggetti che per nessuna ragione di carattere finanziario devono essere penalizzati, e la forte sensibilità di questo Parlamento nei loro confronti,

impegna il Governo

a rendere note alle competenti Commissioni i criteri del nuovo regolamento prima della sua adozione.

**9/5267-bis-B/28.** Capitelli, Maura Cosutta, Voglino, Volpini, Bracco, Dedoni, Acciarini, Risari, Riva, Lumia, Giacco.

La Camera,

considerato che

la legge 28 settembre 1998, n. 337, concernente delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione, dispone, tra l'altro, l'affidamento a concessionari della riscossione delle entrate degli enti previdenziali, i quali pertanto non svolgeranno più la funzione di recuperare coattivamente la contribuzione omessa;

il disegno di legge in esame all'articolo 13 prevede la cessione di tutti i crediti dell'INPS ad apposite società per azioni con ulteriore effetto di privare l'istituto anche della trattazione degli affari correnti;

tale combinato disposto comporta negative, pesanti conseguenze sul trattamento economico degli avvocati dell'INPS, in quanto la retribuzione dei professionisti dell'area legale è strutturata su varie « voci », tra le quali assumono preminente rilievo le competenze e gli onorari legali connessi al contenzioso contributivo ed alla procedura diretta al recupero coattivo dei crediti;

il decremento retributivo conseguente è quantificabile nella misura del 50 per cento del trattamento complessivo, con i connessi penalizzanti effetti sui trattamenti pensionistici e di fine rapporto;

impegna il Governo

a presentare provvedimenti di propria competenza con sollecitudine al fine di garantire misure compensative del danno che si è verificato.

**9/5267-bis-B/29.** Danieli.

La Camera,

considerato che

l'articolo 39 del testo in esame prevede l'autocertificazione da parte dei portatori di handicap per la richiesta di benefici ed agevolazioni;

viceversa talune categorie di minorati fisici quali i ciechi assoluti ed i sordomuti ancora non godono di talune agevolazioni fondamentali per quel che riguarda la propria mobilità ed in definitiva il loro sviluppo psicofisico ed il conseguente inserimento sociale;

impegna il Governo

a presentare provvedimenti di propria competenza estendendo ai ciechi assoluti ed ai sordomuti le disposizioni della legge 9 aprile 1986, n. 97 relative all'abbattimento dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto di veicoli privati, nonché la detraibilità dell'onere sostenuto per l'acquisto dell'autovettura personale ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**9/5267-bis-B/30.** Piscitello.

La Camera,

al fine di incentivare i contribuenti ad utilizzare la sanatoria disciplinata dall'articolo 12,

impegna il Governo

a determinare la sovrattassa nella misura del 15% per tutti gli esercizi oggetto della regolarizzazione.

**9/5267-bis-B/31.** Manzione, Acierno, Ostillio, Di Nardo, Cimadoro, Nocera, Cavanna Scirea, Fronzuti, Angeloni.

La Camera,

impegna il Governo

a monitorare l'effettiva redditività delle assunzioni di personale con contratto a tempo determinato, così come previste dal comma 5 dell'articolo 22, mediante una relazione semestrale al Parlamento circa la consistenza del maggior afflusso di visitatori registratasi nei musei, gallerie, monumenti, biblioteche ed archivi, in considerazione del prolungamento dell'orario di apertura.

**9/5267-bis-B/32.** Cavanna Scirea, Manzione, Acierno, Cimadoro, Ostillio, Di Nardo.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

La Camera,

impegna il Governo

a determinare il tasso d'interesse applicabile per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi ed accessori indicati nell'articolo 14, in misura complessiva non superiore al doppio del tasso ufficiale di sconto.

**9/5267-bis-B/33.** Acierno, Manzione, Di Nardo, Cimadoro, Fronzuti, Ostillio, Nocera, Cavanna Scirea, Angeloni.

La Camera,

considerato che in materia di emergenza del sommerso le norme contenute nell'atto Camera 5267-bis-B prevedono

l'eliminazione di alcuni benefici a favore delle imprese che sottoscrivono contratti di riallineamento e limitano l'ambito di applicazione alle sole imprese operanti nelle aree obbiettivo 1;

considerato anche che la normativa previgente prevede che l'ambito di applicazione sia invece quello « individuato dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64 »;

impegna il Governo

ad assumere iniziative, in ambito europeo, al fine che sia consentita l'applicazione delle norme sui contratti di riallineamento a tutte le imprese operanti nei territori di cui all'articolo 1 della legge 64/86 e possibilmente alle imprese operanti nell'intero territorio nazionale.

**9/5267-bis-B/34.** Casinelli, Schietroma, Testa, Alveti, Michelangeli.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

La Camera,

in riferimento a quanto previsto dall'articolo 31, comma 36, del collegato alla legge finanziaria relativamente a contratti d'opera stipulati per garantire le prestazioni socio-sanitarie-assistenziali dei soggetti ivi contemplati, e cioè a dire comuni province, comunità montane e loro consorzi, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziali ed istituzioni sanitarie operanti nel servizio sanitario nazionale;

tenuto conto che tali disposizioni si limitano a disciplinare le mere conseguenze di carattere amministrativo e civile che possono derivare in capo agli amministratori al seguito della stipula dei detti contratti e oltretutto per le sole fattispecie esaurite alla data del 31 dicembre 1997;

considerato che risultano allo stato pendenti giudizi penali a carico di alcuni

amministratori, giudizi insorti a seguito della contestazione del reato di intermediazione di mano d'opera e di evasione contributiva e scaturenti da una interpretazione assolutamente pedissequa delle norme vigenti in materia di rapporto di lavoro subordinato;

impegna il Governo

a intervenire, con provvedimenti di propria competenza, con urgenza ed in maniera organica e definitiva, sulla intera materia della erogazione delle prestazioni socio-sanitarie-assistenziali, assicurando in via prioritaria la normale continuità del servizio.

**9/5267-bis-B/35.** Duilio, Riva, Colombo, Michielon, Bartolich.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

La Camera,

considerato quanto previsto ai commi 37 e 38 dell'articolo 27 dell'atto 5267/bis/B che pone un tetto ai trasferimenti al comune di Campione d'Italia per le spese relative al bilancio;

rilevato che la Confederazione elvetica ha recentemente legittimato il gioco d'azzardo sul suo territorio, talché, nelle vicinanze di Campione d'Italia sono già divenute operative le case da gioco di Lugano, Locarno e Mendrisio ed altre ne verranno aperte a breve e medio termine;

pertanto, il Comune di Campione d'Italia si è impegnato a far fronte alla nuova agguerrita concorrenza, anche sostenendo e programmando adeguate ed onerose spese d'investimento ed assumendo impegni con gli istituti di credito mutuanti;

atteso che in sede d'esame del collegato alla finanziaria 1999 al Senato, il Governo ha accolto due ordini del giorno che impegnano il Governo « a tener conto, nella determinazione delle spese di ge-

stione della casa da gioco, anche degli eventuali oneri derivanti dalla realizzazione della nuova sede »;

impegna il Governo

a tener conto, nella determinazione dei trasferimenti al comune di Campione d'Italia, anche degli oneri derivanti dalla realizzazione della nuova sede.

**9/5267-bis-B/36.** Taborelli, Possa, Rivolta, Butti.

La Camera,

premesso che l'articolo 31, 35° comma, del disegno di legge collegato alla finanziaria, stabilisce il criterio di riparto dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia, detraendo da detto riparto, « le spese di gestione ed il contributo per il bilancio del comune »,

impegna il Governo

ad applicare la norma comprendendo nell'ambito di detto ammontare di « spese » detratte dal riparto, gli oneri di realizzazione della nuova casa da gioco, e segnatamente quelli rappresentati dagli impegni assunti con gli istituti mutuanti.

**9/5267-bis-B/37.** Cerulli Irelli.

La Camera,

premesso che:

rimane purtroppo ancora indefinita ed irrisolta l'annosa vicenda delle quote latte, tanto che onde evitare un possibile ingorgo amministrativo che potrebbe derivare dai ricorsi non ancora definiti e dalla mancanza del dato reale della produzione lattiera nazionale, il Governo, durante l'esame al Senato della Repubblica, ha ritenuto opportuno introdurre al collegato alla finanziaria un emendamento (comma 27, articolo 45 del disegno di legge A.C. 5267-bis-B) contenente una norma in materia di ricorsi e riesami, ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 del decreto legge

1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;

sia la situazione produttiva nel settore latte, sia le condizioni in cui versano gli allevatori italiani sono allo stato attuale entrambe fattispecie molto complesse e delicate ed è indispensabile intraprendere ogni utile iniziativa in grado di non aggravarle ulteriormente ed anzi, se possibile, che siano capaci di rilassare le tensioni in cui si svolgono, ciò in modo particolare nel maggior bacino produttivo del paese che è quello padano, dove notoriamente la maggior parte del latte prodotto viene destinato alla produzione di formaggi DOP;

gran parte del latte prodotto nell'area DOP del grana padano (oltre 25 milioni di quintali nel 1997) è trasformato in questo rinomato formaggio e proprio grazie a ciò gli allevatori riescono ancora a produrre latte con qualche margine, visto che la trasformazione del latte in grana permette certamente prezzi migliori che non se lo stesso latte fosse destinato agli altri usi dell'industria casearia generica;

il merito di una situazione di maggiore competitività del settore caseario padano derivante dalla produzione di grana padano DOP è senza dubbio attribuibile al prezioso ed ininterrotto lavoro svolto da oltre 40 anni dal consorzio di tutela di questo formaggio, che con abnegazione e continuità ha saputo valorizzare e ben tutelare questo re dei formaggi in tutto il mondo, facendo altresì conquistare alla sua denominazione ed al relativo marchio una reputazione, un valore ed una fiducia del consumatore che nessuno può mettere in discussione, a tutto vantaggio anche dei produttori di latte che anche in situazioni negative come quella decennale delle quote latte ancora possono produrre con sufficiente tranquillità;

da alcuni mesi il consorzio di tutela del grana padano è stato fatto oggetto di una poderosa campagna di attacchi tendenti a delegittimarne il suo ruolo di tutela e, se possibile, a provocarne lo scioglimento, si è trattato di una serie di azioni

mirate e concentriche, di pesante gravità e di cui anche il Governo seppure con ritardo, ha constatato l'esistenza ed in questi giorni sembra voglia attivarsi per porvi fine;

è necessario intervenire in salvaguardia dello stato giuridico che sostiene il consorzio di tutela del grana padano e di ridefinire in modo chiaro ed univoco i suoi poteri, le sue funzioni e le sue prerogative di ente collettivo di tutela e di vigilanza della denominazione di origine protetta della vasta area geografica che interessa la produzione del formaggio DOP grana padano, ciò sia per ragioni di legittimità che per motivi di salvaguardia delle condizioni dei produttori di latte della stessa zona geografica,

impegna il Governo

ad assumere con urgenza tutte le iniziative che si rendono necessarie per ristabilire ordine e legittimità nella recente vicenda che ha interessato e continua ad interessare il grana padano ed il relativo consorzio di tutela,

ad emanare i necessari decreti ministeriali che serviranno a ridare e confermare le funzioni di tutela, di vigilanza, di gestione del marchio collettivo di cui al disciplinare di produzione, che già erano stati affidate al consorzio di tutela del grana padano con decreti governativi del 1957 e che oggi vanno aggiornati in virtù delle nuove disposizioni comunitarie in materia di produzioni di origine protetta e di uso dei relativi marchi.

**9/5267-bis-B/38.** Lamacchia, Pecoraro Scanio.

La Camera, esaminato l'AC 5267-B relativo alle misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

premessò che vi è la necessità di intervenire in materia di lavoro agricolo occasionale, regolando di fatto le norme che riguardano la manodopera occasionale necessaria nei periodi di raccolta di particolari prodotti agricoli (uva, olive e frutta);

premessò che il mondo agricolo aspetta da tempo un intervento da parte del Governo in materia e che a tutt'oggi non si sono visti risultati, se non a parole;

tenuto conto che il sottoscritto aveva presentato un emendamento volto a normare il settore sopra menzionato ed il Sottosegretario Raffaele Morese, a nome del Governo, si era impegnato formalmente, nel caso in cui il suddetto emendamento fosse stato ritirato, a farlo proprio e inserirlo nel collegato ordinamentale sulla previdenza e l'occupazione attualmente all'esame del Senato;

visto che il Governo, nonostante la disponibilità dimostrata dal sottoscritto, non ha ritenuto di onorare un impegno formalmente preso al cospetto dei componenti la Camera dei Deputati;

impegna il Governo

a fare proprio e a mettere in essere tutti gli strumenti legislativi atti a rendere operative al più presto delle norme in materia di lavoro agricolo occasionale, come evidenziato dall'emendamento da me presentato in prima lettura qui alla Camera,

a verificare la linearità del *modus operandi* del Sottosegretario Raffaele Morese su questo particolare argomento.

**9/5267-bis-B/39** Anghinoni.

**DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1999 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1999-2001 (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (5188-B)**

**(A.C. 5188-B — sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata e  
disposizioni relative).*

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 1999, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

*(Per le modifiche apportate alla tabella n. 1 si vedano gli stampati nn. 5188-bis, 5188-ter e 5188-quater).*

**(A.C. 5188-B — sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 2.

*(Stato di previsione della  
Presidenza del Consiglio dei ministri e  
disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del

Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione su altre unità previsionali di base, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1999, del fondo per l'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Segretariato » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Segretariato generale » dello stato di previsione medesimo.

3. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base « Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari » di pertinenza del centro di responsabilità « Segretariato generale » (Presidenza del Consiglio dei ministri) dello stato di previsione dell'entrata, per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Imprese radiofoniche ed editoriali » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Informazione e editoria » dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è auto-

rizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

5. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base, delle Amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo per Roma capitale » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Roma capitale » dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo per l'attività statistica nazionale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Segretariato » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Segretariato generale » dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unità previsionale di base « Fondo per la protezione civile » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Protezione civile » dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1999, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra altre unità previsionali di base, del medesimo centro di responsabilità.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è auto-

rizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base « Funzionamento » di pertinenza del centro di responsabilità « Pari opportunità » dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 1999, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

9. Ai fini dell'attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base, le somme iscritte nell'unità previsionale di base « Potenziamento servizi e strutture » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Servizi tecnici » dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

*(Per le modifiche apportate alla tabella n. 2 si vedano gli stampati nn. 5188-bis, 5188-ter e 5188-quater).*

### **(A.C. 5188-B – sezione 3)**

#### **ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

#### **ART. 3.**

*(Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).